



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA NOMINA DI CINQUE COMPONENTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.S.P. SAN DOMENICO DI PESCIA.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il precedente decreto del Sindaco n. 3 del 02/01/2024 con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. San Domenico, nominato con decreto del Sindaco n. 161 del 30/09/2019, veniva prorogato fino al 30/04/2024 e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- lo Statuto dell’A.S.P. San Domenico ed in particolare l’art. 9 per il quale “...*Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Comune di Pescia ... durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione ...*”;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, all’art. 50, comma 8, prevede la competenza sindacale per la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/05/2024 avente per oggetto “ASP San Domenico – Presa d’atto della Relazione di fine mandato e approvazione Linee di indirizzo per il Consiglio di Amministrazione”;

RILEVATO di dover procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in quanto risulta scaduta il 30/04/2024;

VISTO lo Statuto dell’A.S.P. San Domenico approvato con Decreto di trasformazione del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 176 del 11 ottobre 2005, in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 30/10/2007 ed in particolare:

“*Capo I*

Organi dell’azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell’azienda:

- a) il Consiglio di Amministrazione;*
- b) il Presidente;*
- c) il Revisore dei Conti;*

2. Le competenze degli organi sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Capo II Consiglio di Amministrazione

Art. 8 Competenze

Sono organi dell'Azienda:

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) l'elezione del Presidente;

b) la nomina del Direttore;

c) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi per l'azione amministrativa e la gestione, in coerenza con la programmazione zonale, del sistema integrato dei servizi;

d) l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economiche finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;

e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;

f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;

g) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

h) l'adozione delle modifiche statutarie e dei Regolamenti Interni.

Art. 9 Composizione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Comune di Pescia.

2. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione dal Comune di Pescia.

Art. 10

Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il diritto e il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli Uffici dell'Azienda tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Deve essere assicurata un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio e a tale scopo la documentazione relativa deve essere messa a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria dell'Azienda contemporaneamente alla diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i Consiglieri sono tenuti al segreto, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi specificatamente previsti dalla legge.

3. Ai Consiglieri spetta un emolumento per la partecipazione alle sedute del Consiglio stabilito nel Regolamento di Organizzazione.

4. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente statuto;

b) per mancato intervento a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo;

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio a norma del Regolamento.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio ed inviate all'Ufficio di Segreteria dell'Azienda per immediata iscrizione al protocollo. Sono irrevocabili e necessitano di una presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione per la richiesta al Comune di Pescia della surroga.

7. Il Consigliere anziano è il consigliere più anziano di nomina, ed in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Art. 11

Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori

1. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero per pene detentive non inferiori a sei mesi per delitto non

colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, comma 2 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti dall'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite pendente con l'Azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda;

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n.327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali).

3. La carica di Consigliere o di Presidente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) Presidente, Assessore e Consigliere della Regione;

b) Presidente ed Assessore della Provincia;

c) Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere Comunale, Amministratore dell'Ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonché Presidente o Assessore di comunità montana, con riferimento al comune sede legale dell'azienda;

d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove l'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ha la sua sede legale;

e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e di strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa;

f) dirigente regionale per l'azienda pubblica di servizi alla persona di cui all'articolo 32 della L.R. 3 agosto 2004, n.43.

Art. 12

Convocazione delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, che le presiede, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare che comunica per scritto ai Consiglieri nei modi e nei termini fissati dal Regolamento.

3. Le adunanze del Consiglio possono essere ordinarie e straordinarie. Il Consiglio è convocato in via ordinaria per l'esercizio dell'attività dell'azienda ed in via straordinaria ogni qual volta lo richieda un urgente bisogno, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta di almeno un Consigliere.

Art. 13

Validità delle sedute e deliberazioni

1. La seduta è valida quando sia presente la metà più uno dei Consiglieri.

2. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti salvo quando la legge o il presente Statuto prevedano maggioranze diverse.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese o a voto segreto. Si assumono a scrutinio segreto le sole deliberazioni che comportano giudizi o valutazioni concernenti qualità soggettive o comportamenti di persone.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/05/2024 “avente per oggetto “ASP San Domenico – Presa d’atto della Relazione di fine mandato e approvazione Linee di indirizzo per il Consiglio di Amministrazione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/10/2023 “Criteri per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune di Pescia presso Enti, Aziende ed Istituzioni”:

“Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali

Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare

ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.

Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:

- 1. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;*
- 2. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all’interno dell’Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;*
- 3. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;*
- 4. per le designazioni in società quotate in borsa (eventuale) nonché, qualora ricorrano motivate ragioni d’urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l’assunzione della carica.*

Art. 2 – Requisiti soggettivi

I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.

I rappresentanti del Comune:

- 1. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;*
- 2. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 10, D. Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative all’assunzione dell’incarico;*
- 3. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;*
- 4. non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull’attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;*
- 5. non devono trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico.*

Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d’impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d’incompatibilità.

Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3 – Requisiti professionali

I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all’incarico da ricoprire.

I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall’interessato.

Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l’iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Art. 4 – Pari opportunità

Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità.

Art. 5 – Pubblicità delle nomine

Il Sindaco comunica alla Presidenza del Consiglio per il successivo inoltro ai consiglieri, l'elenco delle nomine da effettuarsi.

Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un periodo di giorni 15.

L'avviso contiene il termine perentorio per proporre la candidatura.

Art. 6 – Candidature

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.

Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da:

1. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura; dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione, liberatoria per il trattamento dei dati personali;

La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità e/o firma elettronica.

Non saranno accolte le candidature che:

1. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;

2. non siano state regolarmente sottoscritte.

3. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.

Articolo 7 – Esame delle candidature

Il Sindaco, nei giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, trasmette le stesse, unitamente ai curricula dei candidati e all'indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente ciclo amministrativo, in forma digitale, ai Capigruppo consiliari (e/ovvero all'apposita commissione), ed all'Ufficio competente all'istruttoria.

Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute dalla verifica d'ufficio dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica indicate nel precedente art. 2, c. 2 e specifica autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000 e s.m.i. sottoscritta.

Ogni Capogruppo (e/o consigliere), entro sette giorni successivi al ricevimento delle candidature, ha facoltà di formulare osservazioni sulla base di richiesta motivata in merito alle candidature stesse.

La Conferenza dei Capigruppo/Commissione consiliare competente per materia, tenuto conto dell'istruttoria d'ufficio, e valutate le osservazioni formulate dai Consiglieri, rimette le candidature al Sindaco. In assenza di eventuali osservazioni il sindaco provvede con proprio decreto decorsi 15 giorni.

Articolo 8 – Nomina o designazione da parte del Sindaco

Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.

I decreti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

Articolo 9 – Condizione di efficacia

I soggetti nominati, presentano una autocertificazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2, c. 2. Detta dichiarazione è conditio sine qua non per l'efficacia dell'incarico e/o della carica.

La dichiarazione è ripetuta annualmente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 10 – Revoca

Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:

- 1. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;*
- 2. incompatibilità sopravvenuta;*
- 3. gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;*
- 4. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina; e. venir meno del rapporto fiduciario.”*

RITENUTO di dover provvedere all'indizione dell'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature di soggetti interessati alla nomina di componenti il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. San Domenico di Pescia, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale e dello Statuto dell'A.S.P., dandosi atto che tali candidature, ritenute ammissibili all'esito dell'avviso pubblico, potranno utilmente essere considerate per ogni similare esigenza che dovesse presentarsi nel corso dell'intero mandato amministrativo:

INVITA

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra elencati, a proporre la propria candidatura, alla nomina di componenti il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. San Domenico di Pescia.

La domanda di candidatura, redatta in carta libera utilizzando esclusivamente lo schema in allegato alla presente (ALL. 1), firmata in forma autografa o digitale, corredata da curriculum vitae, debitamente sottoscritto dal candidato con firma autografa o digitale e da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire al Protocollo del Comune **entro e non oltre le ore 12:00 del 29 luglio 2024**, in uno dei modi seguenti, pena esclusione:

-PEC al seguente indirizzo comune.pescia@legalmail.it , riportando in oggetto la seguente dicitura: “Domanda di candidatura alla nomina di componente il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. San Domenico”.

-A mezzo raccomandata A.R. o corriere autorizzato, indirizzata esclusivamente a Ufficio Protocollo
-A mano, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo, in Piazza Mazzini n. 11 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00

La nomina avverrà, con Decreto del Sindaco, sulla base dell'esame dei curricula presentati. Si evidenzia che l'incarico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 è di carattere onorifico e pertanto non comporta retribuzione salvo documentati rimborsi spese.

All'atto della nomina il candidato prescelto dovrà rendere attestazione scritta di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190” (G.U. n. 92 del 19/04/2013).

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, per quanto applicabile, e del successivo D.Lgs. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679) sulla tutela della riservatezza dei dati personali si precisa che la

presentazione delle candidature e dei curricula pervenuti implica il consenso al trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili, che saranno depositati e custoditi presso l'Ufficio Segreteria del Sindaco del Comune di Pescia e che i dati contenuti saranno trattati esclusivamente per questa specifica procedura.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal suddetto GDPR UE 679/2016 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della presente procedura ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal richiamato Regolamento.

Pescia, 08/07/2024

IL SINDACO
Riccardo Franchi